



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Annotazioni su giurisprudenza costituzionale di interesse regionale

Luglio / Settembre 2011

A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria

coordinamento

Pietro Aurelio MODAFFERI

elaborazione testi

*Valeria CARÈ
Eliana ROMEO*

collaborazione

*Giuseppe Massimiliano ALTOMONTE
Domenica COLLA
Roberta DONATO
Giuseppina FEI
Vincenzo FERA
Caterina Tiziana ROMEO*

Reggio Calabria, 30 settembre 2011



*Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni*

Presentazione

Questo terzo fascicolo di “Annotazioni su giurisprudenza costituzionale di interesse regionale” costituisce una prosecuzione del lavoro di sintesi, avviatosi a partire dall’anno corrente e, sino ad ora, pubblicato on line con cadenza trimestrale.

Nei prossimi mesi, in via sperimentale, si tenterà di trasformare questa raccolta in una sezione del sito internet del Consiglio, in modo da consentire il suo aggiornamento quasi in tempo reale.

Il presente fascicolo, sempre senza pretesa di esaustività, offre un quadro sintetico di alcune significative sentenze della Corte Costituzionale, emanate nel terzo trimestre del 2011, che presentano profili di interesse regionale.

Per ciascuna sentenza, è stata elaborata una scheda di sintesi, che individua le materie interessate e le norme impugnate, riportando le decisioni della Corte e le relative motivazioni.

In ragione della eterogeneità delle materie oggetto delle pronunce esaminate e al fine di rendere più agevole la loro consultazione, si è ritenuto opportuno inserire, già all’interno dell’indice, le massime tratte dalle sentenze.

In appendice, infine, sono inserite la scheda di sintesi ed il testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale n. 230 del 22



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

*luglio 2011, avente ad oggetto la legge della Regione Calabria
22 novembre 2010, n. 28 (“Norme in materia di sport nella
Regione Calabria”).*

Reggio Calabria, 30 settembre 2011



Indice e massime delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale: n.207 del 04 luglio 2011.....pag. 5

- “Legittima la disposizione del decreto legge n.78/2010 che consente allo Stato di avocare somme già destinate alle Regioni, i cui stanziamenti annuali non siano impegnati sulla base del Rendiconto generale dello Stato relativo al triennio 2007-2009”.

Sentenza Corte Costituzionale: n.213 del 18 luglio 2011.....pag. 8

“Illegittime le disposizioni delle leggi regionali:

- L. r. Marche n. 7/2010, nella parte in cui prevede, la possibilità di proroga delle concessioni demaniali marittime in corso di validità, contrastando con i vincoli derivanti dalla normativa statale e dall’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libertà di stabilimento;

- L.r. Veneto n. 13/2010, nella parte in cui individua diverse ipotesi di proroga o di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime contrastanti con la disciplina statale;

- L.r. Abruzzo n. 3/2010, che in materia di estensione della durata delle concessioni demaniali marittime, violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza”.

- “E’legittima la disposizione della L. r. Marche n. 7/2010, che affida alla Giunta Regionale il recepimento dell’intesa Stato – Regioni per l’individuazione dei criteri per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico – ricreative, in quanto non lesiva della normativa statale”.

Sentenza Corte Costituzionale: n.217 del 21 luglio 2011.....pag. 12

-“Illegittima la disposizione della L. r. Puglia n.12/2010 nella parte in cui vietava le assunzioni per il triennio 2010-2012 nelle Aziende ospedaliero - universitarie, in violazione dei principi di autonomia universitaria e di leale cooperazione tra università e Regione”.

Sentenza Corte Costituzionale: n. 228 del 20 luglio 2011.....pag. 14

-“Illegittima la disposizione della L. r. Abruzzo n. 20/2006 che, prevedendo la decadenza automatica e generalizzata dei direttori sanitari e amministrativi nelle Aziende Sanitarie abruzzesi entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale, pregiudica la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa”.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.229 del 22 luglio 2011.....pag. 16
-“Illegittima la disposizione della L. r. Sardegna n.16/2010 nella parte in cui prevede termini diversi, e quindi incompatibili, rispetto a quelli fissati dal legislatore statale per la rimodulazione e la comunicazione degli obiettivi dei singoli enti locali al Ministero dell’Economia e delle Finanze, non consentendo il monitoraggio del patto di stabilità interno”.

Sentenza Corte Costituzionale: n.232 del 22 luglio 2011.....pag. 19
- “Illegittima la disposizione del decreto legge n.78/2010, istitutiva nel Meridione d’Italia di zone a burocrazia zero, nella parte in cui prevede una disciplina generalizzata applicabile anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito di materie di competenza regionale concorrente e residuale”.

Sentenza Corte Costituzionale: n.244 del 25 luglio 2011.....pag. 23
-“Illegittima la disposizione della L. r. Veneto n.3/2000 che limita l’ingresso di rifiuti speciali nelle discariche, prevedendo che sia riservata una quota non superiore al 25% della capacità ricettiva allo smaltimento dei rifiuti conferiti da soggetti diversi da coloro i quali hanno realizzato l’impianto”.

Sentenza Corte Costituzionale: n.246 del 20 luglio 2011.....pag.26
-“Illegittima la disposizione del Testo Unico sul Pubblico Impiego che disponeva un meccanismo di *spoils system* a regime, prevedendo la cessazione automatica di incarichi dirigenziali, anche non apicali, decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo”.

**Appendice : Sentenze della Corte Costituzionale
riguardanti la Regione Calabria**

Sentenza Corte Costituzionale: n.230 del 22 luglio 2011.....pag. 28
- “Illegittime le disposizioni della legge regionale Calabria n. 28/2010, concernenti l’individuazione dei profili professionali in ambito sportivo e l’istituzione dei relativi albi, nella parte in cui eccedono la competenza statale a determinare i principi fondamentali nella materia concorrente delle professioni”.

Sentenza Corte Costituzionale: n.230 del 22 luglio 2011(testo integrale).....pag. 30



Sintesi delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale: n.207 del 04 luglio 2011

Materia: bilancio e contabilità pubblica

Norme impugnate: art. 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.207/2011, ha dichiarato:

1) la legittimità costituzionale dell'art.1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che consente allo Stato di avocare somme già destinate alle Regioni, i cui stanziamenti annuali non siano impegnati sulla base del Rendiconto generale dello Stato relativo al triennio 2007-2009.

Norme della decreto legge n.78/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 1** <<Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni>>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L'art. 1 del decreto legge n. 78/2010 prevede il definanziamento di risorse statali già destinate alle Regioni, i cui stanziamenti annuali non siano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009. In particolare, tale articolo statuisce che tali disponibilità finanziarie debbano essere versate all'entrata del bilancio statale per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Tale norma è stata impugnata dalla Regione Liguria, per un presunto contrasto con gli artt.117, c. 4, Cost. e l'art. 119 Cost., nonché con i principi di leale collaborazione tra istituzioni e di legittimo affidamento.

In primo luogo, secondo il ricorrente, la disposizione statale in esame avrebbe invaso la sfera di competenza legislativa residuale regionale in materia di comunità montane.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Per la Corte, tuttavia, questa materia viene in rilievo solo indirettamente nel quadro della manovra di bilancio effettuata dallo Stato, sicché, **sebbene numerose leggi statali abbiano disposto nel tempo finanziamenti a favore delle comunità montane, devono ritenersi ammissibili interventi legislativi di riduzione e razionalizzazione di tali erogazioni.**

In secondo luogo, il ricorrente ha ritenuto che la norma censurata violasse “l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali come ridisegnata dall’art. 119 Cost. e come operante nelle more dell’attuazione del c.d. federalismo fiscale”, privando di copertura finanziaria e di regolamentazione il settore degli investimenti strutturali a medio e lungo termine effettuati mediante la stipulazione di mutui originariamente “garantiti” dal finanziamento statale.

La Corte ha escluso l’illegittimità della norma anche sotto tale profilo, poiché **non sussiste alcun obbligo statale di procedere al finanziamento di attività rientranti nelle competenze legislative regionali.** Inoltre, come già ribadito in precedenza dalla stessa Corte, la scelta da parte dello Stato di revocare il finanziamento di un’opera in un ambito rientrante nella potestà residuale regionale, non incide sulle competenze legislative e amministrative della Regione stessa, che potrebbe comunque realizzare tale opera con fondi propri.

Il ricorrente aveva, infine, ritenuto la norma in esame lesiva dei principi di leale cooperazione fra istituzioni e di legittimo affidamento, poiché altererebbe la programmazione effettuata dalla Regione sulla base degli stanziamenti disposti dallo Stato, non prevedendo, inoltre, alcuna partecipazione della Conferenza Stato-Regioni al processo di definanziamento.

I giudici costituzionali hanno, tuttavia, escluso una violazione dei summenzionati principi, in quanto **il definanziamento disposto dalla norma censurata si riferisce a risorse statali non ancora impegnate.** L’assenza di concreti atti di impegno su tali risorse impedisce, dunque, che esse abbiano dato vita a rapporti consolidati e che la Regione abbia potuto fare legittimo affidamento su tali somme, non ancora rese concretamente disponibili mediante l’adozione di atti di impegno.

La norma in esame è, pertanto, costituzionalmente legittima.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

➤ **Riferimenti:**

- **Decreto legge n.78/2010**
- **Rassegna stampa: “I soldi non spesi dalla Regione tornano allo Stato”**
(fonte: **il Sole 24 ore** del 24/07/2011); **“Anche la Consulta fa la manovra”**
(fonte: **Italia Oggi** del 14/07/2011).



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.213 del 18 luglio 2011

Materia: demanio marittimo, tutela della concorrenza

Norme impugnate:

- art. 4 della L. r. Marche del 11 febbraio 2010, n. 7, recante “Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;

- art. 5 della L.r. Veneto del 16 febbraio 2010, n. 13, recante “Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico - ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale n.33 del 2002 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni;

- artt. 1 e 2 della L. r. Abruzzo del 18 febbraio 2010, n. 3, recante “Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico- ricreativo”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.213/2011, ha dichiarato:

1)l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, c.1, della L.r. Marche n. 7/2010, per violazione dell’art.117, c.1 Cost., nella parte in cui prevede, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di prorogare le concessioni demaniali marittime in corso, contrastando con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza;

2)l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della L.r. Veneto n. 13/2010, per violazione dell’art. 117, c.1 Cost., nella parte in cui individua diverse ipotesi di proroga o di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime contrastanti con la disciplina statale;

3)l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della L.r. Abruzzo n. 3/2010, per violazione dell’art. 117, c.1 Cost., che in materia di estensione della durata delle concessioni demaniali marittime, violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza;

4)l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, c. 2, della L.r. Marche n. 7/2010, che affida alla Giunta Regionale il recepimento dell’intesa Stato – Regioni per l’individuazione dei criteri per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico – ricreative,in quanto non lesiva della normativa statale.

Norme della L.r. Marche n. 7/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 4 (c.1)** <<Disciplina concessioni demaniali>>

Norme della L.r. Veneto n. 13/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 5** <<Disposizioni transitorie in materia di concessioni demaniali>>

Norme della L.r. Abruzzo n. 3/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 1** <<Durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo>>
- **Art. 2** <<Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo>>



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

Gli articoli 4, c.1, della L. r. Marche n. 7/2010 , 5 della L.r. Veneto n.13/2010, 1 e 2 della L.r. Abruzzo n. 3/2010, sono stati impugnati con argomentazioni sostanzialmente identiche, in quanto, stabilendo (in presenza di determinati presupposti) il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, sono stati ritenuti lesivi dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e recepiti dall'ordinamento nazionale in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza. In ragione dell'omogeneità della materia, i ricorsi relativi a tali disposizioni sono stati uniti e decisi con la sentenza in esame.

- 1) L'art. 4, c. 1, della L. r. Marche n. 7/2010 stabilisce che i Comuni, su richiesta del concessionario, possono estendere la durata della concessione demaniale marittima fino ad un massimo di venti anni, in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima.

Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore, se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.

La norma regionale in esame è stata, dunque, dichiarata illegittima perché, contrastando con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento¹ e di tutela della concorrenza, viola l'art. 117, c.1, Cost.

¹ Ai sensi dell'art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società di diritto civile o di diritto commerciale (ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro) alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

La Corte ha, inoltre, escluso che siano sufficienti ad escludere l'illegittimità della disposizione le argomentazioni della Regione, secondo cui le concessioni non sarebbero prorogate automaticamente, ma previa valutazione caso per caso, in considerazione degli investimenti effettuati. Tale disciplina comunque ostacola, secondo la Corte, l'accesso di altri potenziali operatori economici nel mercato.

- 2) La disciplina introdotta dall' art. 5 della L.r. Veneto n. 13/2010 regola alcune ipotesi di rilascio di concessione su beni demaniali marittimi.

La prima ipotesi è quella prevista dall'art. 5, c. 1, il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni in corso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale e di quelle che, alla medesima data, sono oggetto di domanda di rinnovo e in corso di istruttoria.

La seconda ipotesi è quella prevista dall'art. 5, c. 2 e 3, secondo il quale il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, che abbia eseguito delle opere edilizie o che abbia acquistato attrezzature per un determinato importo, può richiedere la modifica della durata della concessione in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n.33/2002 e cioè per un periodo che varia da 6 a 20 anni.

La terza ipotesi infine, è quella prevista dall'art. 5, c.4, secondo cui il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, che abbia eseguito lavori di pubblica utilità previsti dal Comune e non rientranti in quelli dei precedenti commi, può chiedere la modifica della durata della concessione per un periodo tra i 2 e i 4 anni.

Le fattispecie previste dall'art. 5 dettano una disciplina della proroga o del rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime in corso di validità contrastanti con la disciplina statale di cui all'art.1, c. 18, del d.l. n.194/2009 e sono, pertanto, illegittime in riferimento all'art.117, c.1, Cost.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

- 3) Gli artt. 1 e 2 della L. r. Abruzzo n. 3/2010 prevedono rispettivamente, la possibilità, per i titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico- ricreative, di richiedere l'estensione della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, in ragione dell'entità degli investimenti; e l'applicabilità dell'estensione di tale durata anche alle nuove concessioni, con riferimento alle quali, alla data di approvazione della legge, sia in corso il procedimento di rilascio della concessione demaniale.

Il citato art.1 è illegittimo in quanto la proroga che esso prevede contrasta con i principi di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza.

L'art. 2 è connesso all'articolo precedente, e la sua illegittimità non è esclusa dal fatto che esso si riferisca a nuove concessioni, non disponendo alcuna proroga o modifica di quelle in corso. **Esso detta, infatti, comunque, una disciplina rientrante nella materia della tutela della concorrenza attribuita alla competenza esclusiva statale** (di cui l'art.1, c.18, del d.l. n.194/2009 è espressione).

- 4) L'art. 4, c. 2, della L. r. Marche n. 7/2010 affida alla Giunta Regionale il recepimento dell'intesa Stato – Regioni, previsto dall'art. 1, c. 18 del d.l. n. 194/2009 per l'individuazione dei criteri per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico – ricreative.

La Corte Costituzionale ha escluso l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame ritenendola non idonea a ledere alcuna competenza legislativa statale, in quanto essa, per la sua operatività, presuppone il rispetto del procedimento della citata normativa statale.

➤ **Riferimenti:**

- **L.r. Marche n. 7/2010;**
- **L.r. Veneto n. 13/2010;**
- **L.r. Abruzzo n. 3/2010;**
- **Decreto legge n. 194/2009.**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.217 del 21 luglio 2011

Materia: personale delle Aziende ospedaliero- universitarie

Norme impugnate: artt. 1, 2 (c.1), 4 della L. r. Puglia 24 settembre 2010, n.12, recante “Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.217/2011, ha dichiarato:

1)l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, c.1, della L. r. Puglia n. 12/2010, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art.3 della L. r. Puglia n. 5/2011, nella parte in cui vietava le assunzioni per il triennio 2010-2012 nelle Aziende ospedaliero-universitarie, in violazione dei principi di autonomia universitaria e di leale cooperazione tra università e Regione.

Norme della L.r. Puglia n.12/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 2 (c.1)** <<Blocco turn-over nelle Aziende ospedaliero-universitarie>>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 5) L’art. 2, c. 1, della L. r. Puglia n.12/2010, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art.3 della L. r. Puglia 8 aprile 2011, n. 5 (“Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria”)², vietava ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge censurata.

La disposizione descritta è stata impugnata, in riferimento agli artt. 33,117 e 118 Cost., nella parte in cui, estendeva l’ambito di operatività del divieto di assunzione anche al personale delle Aziende ospedaliero - universitarie, senza prevedere la necessità di un’intesa tra la Regione e l’Università.

La Corte Costituzionale ha precisato che **la Regione non può dettare unilateralmente disposizioni sul personale delle aziende ospedaliero -**

² L’ art. 3 della L. r. Puglia 8 aprile 2011, n. 5 ha modificato l’art. 2, c.1, della L. r. Puglia n.12/2010 eliminando le parole “delle Aziende ospedaliere-universitarie”.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

universitarie ma, al contrario, deve garantire i principi di autonomia universitaria e di leale cooperazione tra università e Regione (artt. 33, 117 e 118 Cost.)

Tali principi vengono violati dalla disposizione in esame, che, pertanto, è costituzionalmente illegittima.

➤ **Riferimenti:**

- **L.r. Puglia n. 12/2010;**
- **L.r. Puglia n. 5/2011.**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n. 228 del 20 luglio 2011

Materia: dirigenza pubblica, spoils system

Norme impugnate: art. 4 (c. 1) della L. r. Abruzzo 23 giugno 2006, n.20, recante “Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all’utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228/2011, ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, c.1, della L. r. Abruzzo n.20/2006 che, prevedendo la decadenza automatica e generalizzata dei direttori amministrativi e sanitari nelle Aziende Sanitarie abruzzesi entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale, pregiudica la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa.

Norme della L. r. Abruzzo n.20/2006 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 4 (c. 1)** <<Incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario nelle Aziende sanitarie d’Abruzzo>>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L’art. 4, c.1, della L. r. Abruzzo n. 20/2006 stabilisce che il direttore sanitario e il direttore amministrativo nelle Aziende Sanitarie d’Abruzzo cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale, se quest’ultimo non li conferma entro tale periodo. Si prevede, inoltre, che non sia corrisposto alcun compenso e indennizzo in caso di mancata conferma.

La disposizione censurata determina una sostanziale decadenza automatica e generalizzata dei direttori amministrativi e sanitari, atteso che il potere riconosciuto al direttore generale di non riconfermare tali incarichi non è sottoposto né a vincoli né ad obblighi di motivazione.

La Corte ha richiamato la precedente giurisprudenza costituzionale in tema di “*spoils system*” (fra cui, in particolare, le sentenze nn. 34 e 224 del 2010, aventi per oggetto alcune disposizioni, rispettivamente, delle Regioni Calabria e Lazio), per ribadire che **le disposizioni legislative che prevedono l’automatica decadenza di titolari di uffici amministrativi a seguito del rinnovo dell’organo politico sono legittime solo ove si riferiscano a titolari di organi di vertice,**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

necessariamente nominati sulla base di “valutazioni personali coerenti all’indirizzo politico regionale”.

Contrariamente, tali disposizioni contrastano con l’art. 97 Cost. se si riferiscono, come nel caso in esame, a figure dirigenziali non apicali ovvero a titolari di uffici amministrativi per i quali non assuma rilievo, in via esclusiva o prevalente, il criterio “della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell’organo che nomina”.

Il contrasto con l’art. 97 Cost. si evidenzia, sia sotto il profilo dell’imparzialità che sotto quello del buon andamento. I meccanismi previsti da tali disposizioni introducono, infatti, elementi di parzialità e discontinuità e non consentono la valutazione oggettiva dei risultati conseguiti, pregiudicando il buon andamento dell’azione amministrativa.

Ne deriva, dunque, l’illegittimità costituzionale dell’art.4, c.1, della legge in esame.

➤ **Riferimenti:**

- **Sent. Corte Costituzionale n. 34/2010**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 224/2010;**
- **L. r. Abruzzo n. 20/2006.**



Sentenza Corte Costituzionale: n.229 del 22 luglio 2011

Materia: bilancio e contabilità pubblica; patto di stabilità territoriale

Norme impugnate: art. 6 della L. r. Sardegna 19 novembre 2010, n.16, recante “Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.229/2011, ha dichiarato:

1)l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della L.r. Sardegna n. 16/2010, nella parte in cui prevede termini diversi, e quindi incompatibili, rispetto a quelli fissati dal legislatore statale per la rimodulazione e la comunicazione degli obiettivi dei singoli enti locali al Ministero dell’Economia e delle Finanze, non consentendo il monitoraggio del patto di stabilità interno.

Norme della L.r. Sardegna n.16/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 6** <<Norme attuative e transitorie relative al patto di stabilità territoriale>>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 6) La L. r. Sardegna n.16/2010, recante disposizioni in materia di patto di stabilità territoriale, all’art. 6, prevede che entro il 30 settembre di ciascun anno, ed in via transitoria per l’anno 2010 entro il termine di sette giorni dall’entrata in vigore della legge regionale in esame, debbano essere trasmessi all’Assessorato regionale competente le richieste di modifica degli obiettivi dei singoli enti locali.

La norma descritta è stata impugnata, in riferimento agli artt. 117, c. 1 e 3, 119, c.2, e 120, c. 2, Cost., all’art. 3, c. 1, lett. b), e al Titolo III della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (“Statuto speciale per la Sardegna”).

Secondo il rimettente, i termini previsti dalla legge impugnata sarebbero incompatibili con quelli stabiliti su base nazionale agli artt. 7-*quater*, c. 7, della legge 9 aprile 2009, n. 33 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”), e all’art. 1, c. 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (“Legge di stabilità 2011”).



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

La prima delle disposizioni statali citate impone alla Regione di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di maggio, con riferimento ad ogni ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Il citato art. 1, c. 142, della legge n. 220/2010 ha, poi, spostato tale termine al 30 giugno di ciascun anno, definendolo "perentorio".

I termini previsti dalla disposizione regionale impugnata non consentirebbero, dunque, al Ministero dell'Economia di effettuare l'attività di monitoraggio del patto di stabilità interno, posto a salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva.

La Corte Costituzionale, attraverso un esame sistematico delle norme della L.r. Sardegna n.16/2010, riconosce che l'art. 6, sebbene si riferisca alla trasmissione di dati degli enti locali all'Assessorato della Regione Sardegna, si inserisce all'interno di un quadro normativo statale e regionale, finalizzato a garantire il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità ed è, pertanto, riconducibile all'ambito del coordinamento della finanza pubblica, piuttosto che a quello dell'ordinamento degli enti locali e della finanza locale.

La piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica comporta che "la competenza statale non si esaurisca con l'esercizio del potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo" (come già affermato dalla Corte in precedenti sentenze, fra cui la n. 376/2003). In tale ambito, lo Stato ha competenza statale a fissare dei termini uniformi entro cui tutte le regioni devono trasmettere i dati attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

Secondo i giudici costituzionali, dunque, **non è consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, impedendo in tal modo al Ministero dell'Economia di effettuare l'attività di monitoraggio del patto di stabilità interno.**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

La norma censurata è, dunque, illegittima per violazione dell'art.117, c.3, Cost.

➤ **Riferimenti:**

- **L.r. Sardegna n. 16/2010;**
- **Legge cost. n. 3/1948;**
- **Decreto legge n. 5/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 33/2009;**
- **Legge n. 220/2010;**
- **Sent. Corte Cost. n.376/2003;**
- **Rassegna stampa: “La territorializzazione del Patto di stabilità per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale (www.centrostudi-sv.org del 04/08/2011).**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.232 del 22 luglio 2011

Materia: bilancio e contabilità pubblica

Norme impugnate:

- art. 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122

La Corte Costituzionale, su ricorso della Regione Puglia, con la sentenza n. 232/2011, ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del decreto legge n.78/2010, istitutivo nel Meridione d’Italia di zone a burocrazia zero, nella parte in cui prevede una disciplina generalizzata applicabile anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito di materie di competenza regionale concorrente e residuale.

Norme del decreto legge n. 78/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 43** <<Zone a burocrazia zero>>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) L’art. 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede la possibilità di istituire nel Meridione d’Italia “zone a burocrazia zero”, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno.

In tali zone, le nuove iniziative produttive godono di alcuni vantaggi.

In particolare, si prevede che nelle zone a burocrazia zero, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, siano adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previa apposite conferenze di servizi e che essi si intendano positivamente adottati entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, in mancanza di alcun provvedimento espresso entro tale termine.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Con riferimento ai procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, la norma impugnata impone alle amministrazioni che li promuovono e li istruiscono, di trasmettere al Commissario di Governo i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi.

Le disposizioni descritte non si applicano agli atti concernenti la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica.

La Regione Puglia ha censurato l'art. 43 in riferimento agli artt. 117, c. 3 e 4, e 118, c. 2, Cost., nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale; ovvero all'art. 118, c.1, Cost., per contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in quanto il legislatore statale avrebbe compiuto "una valutazione di inadeguatezza di tutti i livelli amministrativi regionali e locali del Meridione d'Italia del tutto presuntiva e aprioristica, palesemente sganciata dalla considerazione delle singole funzioni che concretamente vengono in gioco in relazione alle nuove iniziative produttive".

La Regione ricorrente ha impugnato, in subordine, il secondo comma del citato art. 43, nella parte in cui disciplinando il procedimento di istituzione delle zone a burocrazia zero, non ha previsto alcun coinvolgimento della Regione interessata per le ipotesi concernenti procedimenti amministrativi che si svolgono nelle materie di competenza regionale concorrente e residuale. Ciò comporterebbe una violazione degli artt. 117, c. 3 e 4, e 118, c.1, Cost., in quanto, in tali ipotesi, l'istituzione di una zona a burocrazia zero potrebbe trovare legittimazione solo mediante la "chiamata in sussidiarietà" di tale funzione a livello statale (vale a dire l'attrazione da parte dello Stato di funzioni amministrative e legislative che la Costituzione attribuisce agli enti locali e alle Regioni), in presenza di alcuni specifici presupposti, fra cui l'intesa con la Regione interessata.

La Corte Costituzionale ha, da un lato, ritenuto non condivisibile la tesi difensiva dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la norma censurata rientrerebbe nella materia di competenza esclusiva statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

garantiti su tutto il territorio nazionale, ovvero, in via subordinata, in quella di competenza concorrente del coordinamento della finanza pubblica.

La Corte ha, ritenuto non condivisibile, altresì, l'assunto da cui muove la Regione ricorrente, secondo cui lo Stato potrebbe allocare funzioni amministrative esclusivamente nelle materie di sua competenza esclusiva indicate nel secondo comma dell'art. 117 Cost.

Infatti, in numerose pronunce (fra cui le sentenze n. 278 del 2010, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003) la Corte ha riconosciuto che **l'art. 118, c.1, Cost., prevedendo che le funzioni amministrative generalmente attribuite ai comuni possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l'esercizio unitario, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza, introduce un meccanismo dinamico che può incidere sulla distribuzione delle competenze, non solo amministrative ma altresì legislative.** Più precisamente, è possibile derogare al riparto delle competenze legislative operato dall'art. 117 Cost., in ragione della rilevanza dei valori coinvolti, solo in presenza di determinati presupposti: la valutazione dell'interesse unitario sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato deve essere proporzionata, non risultare affetta da irragionevolezza ed essere oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.

I giudici costituzionali escludono la sussistenza dei descritti presupposti nel caso in esame, in quanto la disciplina censurata prescinde da qualsiasi valutazione in merito all'adeguatezza del livello territoriale di governo coinvolto, necessaria al fine della verifica della sussistenza in concreto delle esigenze di esercizio unitario. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità costituzionale del menzionato art. 43, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale.

Resta assorbita l'ulteriore censura formulata in via subordinata dalla ricorrente.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

➤ **Riferimenti:**

- **L.r. Calabria n. 28/2010;**
- **Decreto legge n.78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010;**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 303/2003;**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 6/2004;**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 278/2010;**
- **Rassegna stampa: “Burocrazia zero, la Puglia vince ricorso a Corte Costituzionale”
(fonte: www.ilpaesenuovo.it del 26/07/2011).**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n.244 del 25 luglio 2011

Materia: ambiente; rifiuti

Norme impugnate: art. 33 (c. 2, 3) della L.r. Veneto 21 gennaio 2000 n. 3, recante “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.244/2011, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 (c. 2) della L.r. Veneto n.3/2000 nella parte in cui limita l'ingresso di rifiuti speciali nelle discariche, prevedendo che sia riservata una quota non superiore al 25% della capacità ricettiva allo smaltimento dei rifiuti conferiti da soggetti diversi da coloro i quali hanno realizzato l'impianto;
- 2) l'inammissibilità della questione di legittimità del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell' art. 33 della L. r. Veneto n. 3/2000, che richiede, quale condizione per lo smaltimento di rifiuti extraregionali nelle discariche venete, l'assenza nella Regione di produzione di un impianto di smaltimento adeguato più vicino di quello veneto.

Norme della L.r. Veneto n. 3/2000 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 33 (c. 2)** <<Norme particolari per le discariche di rifiuti speciali>>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 1) Il comma 2 dell'art. 33 della L. r. Veneto n. 3/2000 prevede che nelle discariche realizzate al fine di smaltire i rifiuti speciali sia riservata una quota non superiore al 25% della capacità ricettiva allo smaltimento dei rifiuti conferiti da soggetti diversi da coloro i quali hanno realizzato la discarica stessa.

Secondo il ricorrente, tale disposizione sarebbe in contrasto, anzitutto, con l'art. 117, c.2, lett. s) Cost., in quanto non coerente col principio fondamentale della legislazione statale volto allo smaltimento dei rifiuti speciali presso impianti idonei, prossimi al luogo di produzione dei rifiuti.

La disposizione censurata sarebbe, inoltre, irragionevole *ex art. 3 Cost.*, in quanto la sua applicazione comporterebbe l'incremento della movimentazione sul territorio dei rifiuti speciali non pericolosi, al fine di consentirne lo smaltimento. La norma si porrebbe, infine, in contrasto con il principio di libera iniziativa economica, sancito all'art. 41 Cost.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

La Corte Costituzionale afferma **che la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art.117, c. 2, lett. s) Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze delle Regioni per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.**

Secondo i giudici costituzionali, **il principio dell'autosmaltimento dei rifiuti**, accolto dal legislatore veneto con la disposizione esaminata, **è estraneo al nostro ordinamento**, non rientrando né nella materia di competenza statale di tutela dell'ambiente né in quelle di competenza concorrente di governo del territorio e di tutela della salute.

I giudici costituzionali rilevano, altresì, che **restringere la generale fruibilità delle discariche determina una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio**, in violazione dell'art. 182-*bis* del d.lgs. n.152/2006 ("Norme in materia ambientale"), che impone, invece, la riduzione dei movimenti dei rifiuti stessi.

Si osserva, inoltre, che alla luce della normativa comunitaria, i rifiuti costituiscono dei prodotti. Per tale ragione, **la previsione di un limite alla possibilità di ricevere rifiuti speciali non pericolosi costituisce un ingiustificato vincolo alla libera facoltà del gestore della discarica di svolgere un'iniziativa economica**, con conseguente violazione dell'art. 41 Cost.

La Corte ha, dunque, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, c.3, della citata legge della Regione Veneto, limitatamente alle parole "non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva".

- 2) Il giudizio di legittimità costituzionale in esame ha per oggetto, altresì, il combinato disposto dei c. 2 e c. 3 dell'art. 33 della L. r. Veneto n. 3/2000, ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 41, 117, c. 2, lett. s), e 120 Cost.

Il terzo comma dell'art. 33 individua per i rifiuti extraregionali un'ulteriore condizione affinché questi possano essere smaltiti nelle discariche ubicate all'interno della Regione Veneto, vale a dire la mancanza nella Regione di produzione di un impianto di smaltimento adeguato più vicino di quello veneto.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Tale condizione, tuttavia, non è stata oggetto di sindacato da parte della Corte, che ritiene la questione inammissibile, “stante l’erroneità interpretativa sul contenuto delle disposizioni censurate e la contraddittorietà delle argomentazioni sviluppate dal ricorrente”.

➤ **Riferimenti:**

- **L.r. Veneto n. 3/2000;**
- **D.lgs. n.152/2006;**
- **Rassegna stampa: “Rifiuti, regioni fuorigioco sulle discariche”(fonte:Italia Oggi del 26/07/2011).**



Sentenza Corte Costituzionale: n.246 del 20 luglio 2011

Materia: dirigenza pubblica, spoils system

Norme impugnate: art. 19 (c. 8) del d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (Testo Unico sul Pubblico Impiego), nel testo previgente all’entrata in vigore dell’art.40 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 246/2011, ha dichiarato:

2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, c.8, del d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui disponeva un meccanismo di “*spoils system*” a regime, prevedendo la cessazione automatica di incarichi dirigenziali, anche non apicali, decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

Norme del d.lgs. 165/2001 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 19 (c. 8)** << Incarichi di funzioni dirigenziali >>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 2) L’art. 19, c. 8, del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 2, c. 159, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stata impugnata, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 98 Cost.

La disposizione in esame è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni fra cui l’art. 40 del d.lgs. n. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta, intitolato “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”), che ne ha ripristinato l’originario ambito di applicazione, attualmente riferito alle sole posizioni dirigenziali apicali di cui al comma 3 del medesimo articolo (incarichi di Segretario generale di ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e di livello equivalente). Trova, dunque, attualmente applicazione il principio secondo cui gli incarichi dirigenziali (con la sola eccezione di quelli di vertice indicati al citato



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

comma 3 dell'art.19) possono essere revocati solo per responsabilità dirigenziale e con le modalità previste dalla legge.

L'abrogazione ad opera della riforma Brunetta non può, tuttavia, influire sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale in esame, in quanto è intervenuta successivamente all'adozione del provvedimento impugnato.

La norma in esame prevedeva un meccanismo di “*spoils system*”, intendendosi, con tale termine, la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali, anche non apicali, decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al governo.

Tale meccanismo, sotto il profilo dell'efficacia nel tempo, non ha natura transitoria (come il meccanismo di “*spoils system*” dichiarato incostituzionale in precedenti pronunce, quali la sentenza n. 81/2010) ma “opera a regime”, tale cioè da trovare applicazione “in occasione di ogni futuro avvicendamento del Governo”.

La Corte, già nella precedente sentenza n.124/2011, aveva dichiarato l'illegittimità del citato art. 19, c.8, per contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, precisando, tra l'altro, che: **“Se è illegittima una norma che, per una sola volta e in via transitoria, disponga la cessazione automatica di incarichi dirigenziali, a prescindere da ogni valutazione circa l'operato dei dirigenti, a maggior ragione deve ritenersi illegittima una disposizione che consenta di replicare un simile meccanismo per un numero indeterminato di future occasioni”**.

La Corte Costituzionale, dunque, con la presente sentenza, ribadisce l'illegittimità dell'art. 19, c.8, del Testo Unico sul Pubblico Impiego.

➤ **Riferimenti:**

- **D. lgs. n. 165/2001;**
- **D. lgs. n. 150/2009;**
- **Sent. Corte Costituzionale n.81/2010;**
- **Sent. Corte Costituzionale n. 124/2011;**
- **Dottrina: DURANTE N., “Spoils system e dirigenza” (fonte: www.federalismi.it);**
- **Rassegna stampa: “La Consulta boccia anche lo spoils system a regime” (fonte: Guida al diritto del 25/07/2011), “Ancora una picconata allo spoils system” (fonte: Italia Oggi del 26/07/2011).**



Appendice: **Sentenze della Corte Costituzionale** **riguardanti la Regione Calabria**

Sentenza Corte Costituzionale: n.230 del 22 luglio 2011

Materia: individuazione dei profili professionali in ambito sportivo

Norme impugnate: artt. 3 (c.1, lett. m), 11 (c. 5, 6, 7), 17 (c.1, lett. a e b), della L. r. Calabria del 22 ottobre 2010, n. 28, recante “Norme in materia di sport nella Regione Calabria”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.230/2011, ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 (c.1, lett. m), 11 (c. 5, 6, 7), 17 (c.1, lett. a e b), della L.r. Calabria n. 28/2010, concernenti l'individuazione dei profili professionali in ambito sportivo e l'istituzione dei relativi albi, nella parte in cui eccedono la competenza statale a determinare i principi fondamentali nella materia concorrente delle “professioni”, violando in tal modo l'art.117, c.3, Cost.

Norme della L.r. Calabria n. 28/2010 dichiarate incostituzionali:

- **Art. 3 (c.1, lett. m)** <<Istituzione degli albi relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo>> ;
- **Art. 11 (c. 5, 6, 7)** <<Albi professionali>>;
- **Art. 17 (c.1, lett. a e b)** <<Interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive>>

Di seguito, si riportano le motivazioni della decisione in esame.

- 7) L'art. 3, c. 1, della L. r. Calabria n. 28/2010 stabilisce l'istituzione da parte della Regione degli albi relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo, presso il competente Dipartimento della Giunta regionale (Dipartimento turismo, sport e spettacolo - Settore Sport).

La materia è disciplinata, altresì, dall'art. 11 della legge che, ai commi 5 e 6, individua, rispettivamente, quali siano tali figure professionali nonché i requisiti necessari ai fini della loro iscrizione agli albi.

Il comma 7 dell'articolo 11 riguarda, invece, l'aggiornamento degli albi professionali e impone al Dipartimento turismo, sport e spettacolo di



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

comunicare annualmente l'elenco degli iscritti all'Osservatorio regionale per lo sport.

L'art. 17, comma 1, lett. a) e b), attribuisce, infine, alla Giunta Regionale, la costituzione degli albi e la definizione dei profili professionali nelle diverse discipline sportive, ove non disciplinati dalla legge statale, mediante l'individuazione delle caratteristiche e dei requisiti relativi a ciascun percorso formativo.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto che tali disposizioni, **incidendo sull'individuazione dei profili professionali in ambito sportivo, rientrano nella materia di legislazione concorrente delle “professioni”, ai sensi dell'art.117, c.3, Cost.**

Trattandosi di una materia di legislazione concorrente, **il legislatore regionale avrebbe dovuto limitarsi ad esercitare la propria potestà legislativa disciplinando le professioni individuate e definite dal legislatore statale.**

Le disposizioni impugnate, invece, si collocano nella “fase genetica di individuazione normativa della professione”, prevedendo l'istituzione di albi non aventi una mera funzione ricognitiva o di comunicazione o di aggiornamento di professioni già riconosciute a livello nazionale, ma al contrario aventi una funzione selettiva ed individuatrice delle professioni, alcune delle quali peraltro ignote alla legge statale.

L'illegittimità dell'intervento normativo regionale è particolarmente evidente con riferimento alle figure professionali dei fisioterapisti e dei massaggiatori, poiché la disciplina regionale si pone in contrasto con la normativa statale relativa a tali figure.

La Corte Costituzionale ha, pertanto, dichiarato l'illegittimità costituzionale delle descritte disposizione della legge calabrese n. 28/2010, per contrasto con l'art.117, c.3, Cost.

- **Riferimenti:**
- **L.r. Calabria n. 28/2010.**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n. 230/2011 (testo integrale)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 gennaio - 3 febbraio 2011, depositato in cancelleria il 4 febbraio 2011 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2011.

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 31 gennaio 2011 e depositato il successivo 4 febbraio (reg. ric. n. 5 del 2011) il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La legge impugnata reca un'articolata disciplina dello sport e delle attività sportive sul territorio regionale, includendo in tale ambito un intervento relativo a figure professionali operanti in tale settore.

In particolare, l'art. 3, comma 1, lettera m), stabilisce che la Regione istituisce gli albi relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo.

L'art. 11, comma 5, individua nominativamente tali figure nelle seguenti: a) associazioni sportive dilettantistiche; b) dirigenti sportivi; c) esperti gestori di impianti sportivi; d) istruttori qualificati; e) tecnici federali; f) assistenti o operatori specializzati; g) atleti e praticanti; h) fisioterapisti e massaggiatori; i) altre figure tecnico-sportive. Sempre l'art. 11, comma 6, prevede che l'iscrizione agli albi necessiti di un titolo professionale rilasciato previo espletamento di uno specifico corso, mentre il comma 7 regola l'aggiornamento degli albi.

Infine, l'art. 17, comma 1, lettere a) e b), attribuisce alla Giunta regionale il potere sia di definire con regolamento i profili professionali, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuando caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi, sia di costituire i relativi albi.

Il ricorrente, basandosi su ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, ritiene che tali disposizioni violino la competenza dello Stato a determinare i principi fondamentali della materia "professioni" (art. 117, terzo comma, Cost.), posto che tra di essi si deve includere la definizione delle figure professionali e l'istituzione dei relativi albi, senza spazio per la legislazione regionale che pretenda di «riempire un vuoto normativo» avocando a sé la competenza dello Stato.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

2. – La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Con la legge impugnata, il legislatore regionale ha inteso disciplinare organicamente le attività sportive e ricreative: in tale ambito, le disposizioni specificamente oggetto di censura si occupano della disciplina dei profili professionali rilevanti e della istituzione dei relativi albi.

In particolare, l'art. 11, comma 5, reca un elenco delle «professioni in ambito sportivo», mentre il comma 6 indica le condizioni richieste ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, di cui il comma 7 regola l'aggiornamento.

L'istituzione di tali albi è disciplinata dall'art. 3, comma 1, lettera m), e dall'art. 17, comma 1, lettera b), che assegna alla Giunta il potere di costituirli, mentre la lettera a) le conferisce il compito di definire i profili professionali nelle discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, e di individuare caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.

Il ricorrente ritiene che tali disposizioni ledano la competenza dello Stato a dettare i principi fondamentali della materia a riparto concorrente "professioni", nella quale rientra l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, come è stato affermato da questa Corte fin dalla sentenza n. 353 del 2003.

2. – La questione è fondata.

Le disposizioni impugnate vanno senza dubbio ascritte alla materia, di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), delle professioni, dato che ne è evidente la finalità, e l'effetto obiettivo, di incidere sulla individuazione dei profili professionali operanti nell'ambito sportivo: questa Corte ha già ritenuto che, ai fini della selezione della materia pertinente, non abbia «alcuna influenza» l'oggetto su cui si esercita l'attività professionale, venendo in rilievo la sola prioritaria attinenza dell'intervento legislativo al campo delle professioni (sentenze n. 424 del 2005, n. 138 del 2009, n. 222 del 2008, n. 40 del 2006).

Si tratta, perciò, di decidere se il legislatore regionale abbia ecceduto i limiti della normativa di dettaglio.

Sotto tale profilo, va posto in rilievo che le norme censurate operano su di un duplice livello: da un lato, esse consentono alla Giunta, ove la legge statale non abbia riconosciuto determinate figure professionali, di definirne gli elementi costitutivi e le modalità formative (art. 17, comma 1, lettera a); dall'altro lato, istituiscono direttamente (art. 3, comma 1, lettera m; art. 11, comma 5) o per atto della Giunta (art. 17, comma 1, lettera b), e comunque disciplinano (art. 11, commi 6 e 7) gli albi professionali.

Si è perciò in presenza di un articolato intervento, il cui nucleo si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione: all'esito di essa una particolare attività lavorativa assume un tratto che la distingue da ogni altra e la rende oggetto di una posizione qualificata nell'ambito dell'ordinamento giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva, l'albo.

Questa Corte ha costantemente ritenuto che una simile operazione abbia carattere di principio e competa pertanto al solo legislatore statale (ex plurimis, sentenze n. 300 del 2010, n. 328 del 2009, n. 93 del 2008, n. 57 del 2007, n. 153 del 2006, n. 424 del 2005 e n. 353 del 2003).

In particolare, non spetta alla legge regionale né creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato (sentenza n. 328 del 2009), né, infine, assegnare tali compiti all'amministrazione regionale, e in particolare alla Giunta (sentenze n. 93 del 2008, n.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

449 del 2006). Infatti, la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante norme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131).

Nel caso di specie, le disposizioni impugnate sono incorse in tutti questi profili di invasione della competenza statale: l'art. 11, comma 5, contiene un elenco di professioni sportive, anche ignote, in quanto tali, alla legge nazionale (cariche nelle associazioni sportive dilettantistiche; dirigenti sportivi; esperti gestori di impianti sportivi; istruttori qualificati; tecnici federali; assistenti o operatori specializzati; atleti e praticanti; altre figure tecnico-sportive): l'incompletezza della descrizione normativa rende, poi, obbligato il ricorso ad un atto della Giunta, al fine di definirne in forma sufficientemente analitica gli elementi costitutivi.

Nel contempo, l'albo professionale non svolge una funzione meramente ricognitiva o di comunicazione e di aggiornamento di professioni già riconosciute dalla legge statale, come è invece consentito disporre da parte della legge regionale (sentenza n. 271 del 2009), ma, all'esito di un percorso formativo cui è subordinata l'iscrizione, assume una particolare capacità selettiva ed individuatrice delle professioni, che ne tradisce l'illegittimità costituzionale, «anche prescindendo dal fatto che la iscrizione nel suddetto registro si ponga come condizione necessaria ai fini dell'esercizio della attività da esso contemplata» (sentenze n. 93 del 2008, n. 132 del 2010, n. 138 del 2009).

L'introduzione dell'albo, inoltre, diviene indice sintomatico (sentenza n. 93 del 2008) dell'illegittimità dell'intervento normativo regionale, anche con riguardo alle figure dei fisioterapisti e dei massaggiatori, indicate dall'art. 11, comma 5, lettera h), ma oggetto di normazione da parte della stessa legge dello Stato.

Quanto ai fisioterapisti, non è consentito alla legge regionale, a fronte di un profilo compiutamente descritto dal decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista), sulla base dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), conferire una particolare specificità al fisioterapista sportivo, giungendo a richiedere a tal fine il conseguimento di un titolo rilasciato da enti pubblici o istituzioni sportive abilitate, in potenziale contrasto con le competenze attribuite sul punto al Ministro dell'università e della ricerca scientifica (art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992).

Analogamente, la normativa statale si è limitata ad istituire l'albo dei massaggiatori privi della vista (art. 8 della legge 21 luglio 1961, n. 686, recante norme sul collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi), senza conferire invece ai massaggiatori sportivi alcuna posizione differenziata, rispetto a quanto previsto in via generale, e con riguardo anche al titolo di studio necessario, dalla legge 19 maggio 1971, n. 403 (Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi) (sentenze n. 179 del 2008, n. 449 del 2006, n. 319 del 2005).

Né emerge quale particolare collegamento vi possa essere tra le disposizioni censurate e le peculiari esigenze della realtà territoriale cui la legge regionale si rivolge, e in relazione alle quali soltanto si giustifica l'intervento legislativo di dettaglio nella materia delle professioni (sentenza n. 153 del 2006).

3. – In conclusione, tutte le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., e vanno conseguentemente dichiarate costituzionalmente illegittime.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI